



E.I.

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000623

del 13 MAG. 2021

OGGETTO: Revoca deliberazione n°113/2021 del 03.02.2021; Stabilizzazione a tempo indeterminato personale dirigenza amministrativa in possesso dei requisiti di cui all'art 20 comma 1 del Decreto Leg.vo n°75/2017.

U.O.C. PROPONENTE

Proposta n. 299 del 12/05/2021

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Dirigente UOS
Gestione giuridica del personale
Dott. Fabio Marussich

IL Direttore UOC
Risorse Umane
Dott.ssa Maria Luisa Curti

C. ECONOMICO – FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2021

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2021

(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata

datata _____

Il Responsabile
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

L'anno duemilaventuno il giorno Tredici del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale dott. Roberto Colletti, nominato con DP n°195/Serv 1/S.G. del 4.04.2019, assistito da Anna Paola Riale, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

13 MAG 2021

Il Direttore della UOC Risorse Umane, Dott Maria Luisa Curti

Premesso che

- Con deliberazione n°113/2021 questa Azienda, all'esito dell'avviso pubblicato in data 31.01.2020, operava una ricognizione del personale in possesso, alla data del 31.12.2019, dei requisiti previsti per la stabilizzazione di cui all'art 20 comma 1 del Decreto legislativo n°75/2017 (legge Madia);
- con deliberazione n°277 del 12.03.2020 si procedeva all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio attivo, che dagli atti di ufficio risultava possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art 20 del Decreto Legislativo n°75/2017 e, precisamente, con un servizio di almeno tre anni al 31.12.2019 maturato presso l'ARNAS;
- con la medesima deliberazione veniva approvato anche l'avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale che risultasse in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art 20 del Decreto Leg.vo n°75/2017 con servizio al 31.12.2019 presso altri Enti del SSN e/o per i quali si fosse reso necessario procedere a delle verifiche amministrative;
- con deliberazione n°504/2020 si provvedeva ad esitare l'elenco degli ammessi alla stabilizzazione di che trattasi e l'elenco dei non ammessi per assenza dei requisiti;
- con la predetta deliberazione si disponeva di rinviare le determinazioni relative alle istanze di stabilizzazione formulate dai dottori Vincenzo Gargano (dirigente delle professioni sanitarie), Antonello Porcaro e Caterina Adriana Marinella Scardina (entrambi dirigenti amministrativi), in esito alla richiesta di parere già avanzata da questa Arnas con nota prot n°4805 del 31.03.2020, all'Assessorato Regionale alla Salute, avente ad oggetto il quesito riguardante la possibilità di ritenere destinatari delle previsioni della Legge Madia anche dipendenti già titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione in profili ed aree contrattuali inferiori rispetto a quello per cui viene richiesta la stabilizzazione;

Dato atto che:

- con distinte note del 26.11.2020, i legali dei dott.ri Antonello Porcaro e Caterina Adriana Marinella Scardina (entrambi dirigenti amministrativi con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Arnas), invitavano e diffidavano l'Azienda a provvedere positivamente in ordine alla stabilizzazione dei predetti in relazione all'avviso pubblico del 21.01.2020, con conseguente contrattualizzazione degli stessi a tempo indeterminato, nel ruolo di dirigente amministrativo;
- con note prot n°21197 del 18.12.2020 e n°21793 del 28.12.2020 l'Azienda riscontrava negativamente i suddetti atti di diffida, atteso che il chiesto parere di cui alla nota del 31.03.2020, come in premessa specificato, non risultava ancora pervenuto;
- Con distinti ricorsi ex art 414 cpc, i dott.ri Porcaro e Scardina presentavano ricorso innanzi al Tribunale di Palermo, sezione controversie di lavoro, al fine di ottenere la pronuncia in ordine al diritto all'assunzione a tempo indeterminato ex art 20 comma 1 Decreto Legislativo n°75/2017, con condanna alle spese ed annullamento di tutti gli atti assunti dall'Azienda, ove i dirigenti in questione restassero esclusi.
- Con deliberazione n°113 del 3.02.2021, veniva deliberato **di non procedere** ai sensi dell'art 20 comma 1 del decreto Leg.vo n°75/17, all'assunzione a tempo indeterminato dei dott.ri Porcaro e Scardina, in assenza del parere richiesto all'Assessorato alla Salute, tenuto conto delle conclusioni in materia, a cui era pervenuta la Giurisprudenza di legittimità del Consiglio di Stato con sentenza del 03.02.2020 n°872/2020 che, nel caso sottoposto a giudizio, si esprimeva negativamente in ordine alla possibilità di potere stabilizzare soggetti già in possesso di contratto a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione.
- Con nota prot n°8927 del 16.02.2021 assunta al protocollo aziendale al n°3578 del 16.02.2021, l'Assessorato alla Salute trasmetteva il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica n°772 del 11.11.2020 che nel ripercorrere sinteticamente l'exkursus normativo della legge 75/17, così recita:

" occorre precisare che la richiamata previsione normativa così come le precedenti sulla materia non fornisce chiarimenti sull'aspetto oggetto del quesito... non è detto espressamente infatti, se i percorsi di stabilizzazione debbano essere destinati ai soli soggetti disoccupati o titolari di rapporto di lavoro flessibile o se piuttosto possano riferirsi anche a quanti, pur in possesso dei requisiti previsti dalla norma sulla stabilizzazione, risultino già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.....omississ... da ultimo il Consiglio di Stato con sentenza n°872/2020 evidenzia che dalla lettura combinata dei primi due commi dell'art 20.... risulta evidente che, la stabilizzazione dei lavoratori precari, costituisce obiettivo generale delle procedure di stabilizzazione.....essendo il presupposto della procedura riservata quello dell'assenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato,..... l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile, integra un antifatto incompatibile con l'idea stessa della stabilizzazione del dipendente precario"

Con nota del 17.02.2021 prot n°3679, il predetto parere, veniva tempestivamente trasmesso al dott Antonello Porcaro, atteso che il predetto, giusta istanza del 17.04.2020, aveva formulato un secondo

accesso agli atti della richiamata procedura.

- Con distinte note del 09.03.2021, formulate dai legali dei dottori Porcaro e Scardina, ed inviate anche all'Assessorato alla Salute, l'Azienda veniva nuovamente messa in mora in ordine alla richiesta di revoca in autotutela della deliberazione n°113 del 03.02.2021, e conseguentemente invitata a procedere alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato dei precitati dirigenti amministrativi. A sostegno di tali nuovi atti di diffida venivano fornite nuove pronunce giurisprudenziali nel frattempo intervenute; in particolare la stessa Giurisprudenza di legittimità, Consiglio di Stato sez VI^a, con ordinanza del 11.12.2020 *modificando il precedente orientamento*, in altro giudizio sottoposto alle sue cure, rilevava il carattere *contra legem* della previsione di un bando di concorso che aveva escluso la possibilità, per i dipendenti a tempo indeterminato presso pubblica amministrazione, a partecipare ad una procedura indetta ex art 20 decreto leg.vo 75/2017. Veniva altresì offerta a sostegno, ulteriore giurisprudenza di merito (Tribunale Lavoro di Messina del 02.03.2021) conforme alla superiore interpretazione del Consiglio di Stato, che, per l'effetto, concludeva favorevolmente in ordine alla stabilizzazione di personale di che trattasi, presso Ente del SSR.
- Con distinte note del 26.03.2021 indirizzate all'Assessorato alla Salute, questa Arnas, rappresentava la nuova prospettazione formulata dai legali dei due dirigenti, unitamente alle citazioni giurisprudenziali, chiedendo *eventuali nuove indicazioni anche attraverso la richiesta, ove condiviso, di un aggiornamento del parere espresso dalla Funzione Pubblica*.
- Con nota prot n°17046 del 01.04.2021, l'Assessorato alla Salute, dando atto delle recenti sentenze intervenute, tanto di legittimità che di merito, rilevava la presenza di un panorama giurisprudenziale *frastagliato e non uniforme* tale da non consentire la formulazione di linee di indirizzo univoche in ordine alla corretta individuazione dei soggetti destinatari delle procedure di stabilizzazione di cui all'art 20 del Decreto Leg.vo n°75/17, lasciando pertanto al prudente apprezzamento delle singole Aziende la possibilità di procedere alla stabilizzazione della categoria dei soggetti più volte richiamata, *in relazione alla peculiarità della varie situazioni*, cercando di conciliare, da un lato le legittime aspettative di stabilizzazione del personale precario (privo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e dall'altro l'esigenza di potere disporre di professionalità già formate e con esperienze maturate nel settore che, per alcuni profili professionali, potrebbe avere pari rilevanza a quella del superamento del precariato.
- Con nota prot. n° 9794 del 4/5/2021 il dott. Antonello Porcaro, per il tramite del legale di fiducia, avv. Sciortino, ha nuovamente messo in mora questa Amministrazione, sul presupposto dell'assunto assessoriale di cui alla citata nota n. 17049/2021, che, a parere dello stesso, indica chiaramente la strada da percorrere da parte dell'Amministrazione, ovvero: "*non bloccare la fuoriuscita del precariato e procedere all'assunzione nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'interesse dell'Amministrazione è quello di reperire personale dotato di esperienza e professionalità...*". Il suddetto legale, nel chiedere nuovamente la revoca in autotutela della deliberazione n. 113/2021 e, quindi, a provvedere in forza dell'avviso pubblico del 21/01/20 all'assunzione a tempo indeterminato del dott. Porcaro nel ruolo di dirigente amministrativo, rappresenta che il predetto risulta vincitore del concorso pubblico per dirigente amministrativo a tempo indeterminato presso l'AOU "G. Martino" di Messina, ove prenderebbe servizio con decorrenza 16/5/2021. Precisa ancora che l'eventuale accettazione ed immissione in servizio presso la suddetta Azienda *non costituisce, per il suo assistito, rinuncia alla domanda di assunzione a tempo indeterminato presso questa Azienda o al ricorso già depositato, atteso che la suddetta accettazione scaturirebbe dall'inadempimento di questa Arnas ovvero dalla mancata stabilizzazione a tempo indeterminato*. Il tutto con richiesta di risarcimento dei danni subiti e *subendi* anche a seguito dell'assunzione presso altra Azienda Sanitaria ubicata in sede distante dalla propria residenza familiare.

Tutto ciò premesso:

La UOC Risorse Umane con propria nota prot n°7807 del 04.05.2021, sulla scorta della superiori considerazioni e citazioni relazionava alla Direzione Strategica sulla fattispecie, in particolare, per quanto di interesse al presente provvedimento. deducendo:

" Non può sottacersi che gli ultimi orientamenti depongono per la possibilità di un reclutamento di personale già professionalmente formato che, come riconosciuto dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato, è criterio rintracciabile sempre nello spirito della normativa. Difatti su tali premesse l'Assessorato, con l'ultima nota richiamata, ha rimesso alla prudente valutazione delle Aziende Sanitarie *in relazione alla peculiarità della varie situazioni*, la conciliazione, da un lato delle legittime aspettative di stabilizzazione del personale precario (privo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e dall'altro, dell'esigenza di potere disporre di professionalità già formate e con esperienze maturate nel settore che, per alcuni profili professionali, potrebbe avere pari rilevanza a quella del superamento del precariato.

La UOC ha precisato di essere dell'avviso che, nella fattispecie *sussistano le condizioni per potere procedere alla stabilizzazione del dirigente amministrativo in questione, atteso che la medesima giurisprudenza che, in un primo momento limitava la platea dei beneficiari della legge*

sul reclutamento speciale ai soggetti privi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, precisa che l'esclusione a dette procedure speciali, ai titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni, in possesso dei requisiti previsti, finisce per penalizzare irragionevolmente detti soggetti.

Si aggiunge, inoltre, che l'esclusione si traduce in una perdita di professionalità specifiche di cui l'Azienda ha necessitato e necessita, dal momento che, nel caso di specie, lo stesso dirigente risulta essere in servizio con contratti a tempo determinato susseguitisi nel tempo per un totale di circa 7 anni.

Con nota prot n°7797 del 4.05.2021 il Direttore della UOC Economico-Finanziario, struttura ove i dirigenti in questione prestano servizio, ha chiesto alla Direzione Strategica, di rivalutare la posizione di diniego alla stabilizzazione dei due dirigenti, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e delle ultime direttive regionali non mancando di sottolineare come la stabilizzazione degli interessati assicurerebbe all'Azienda la valorizzazione delle competenze acquisite e la possibilità di potere disporre di elevate professionalità già formate.

Nella medesima linea prospettata è altresì intervenuto il parere reso dal prof Marinelli giusta nota inviata a mezzo pec in data 10.05.2021, in riscontro alla richiesta formulata dall'Azienda giusta nota prot 10091 del 06.05.2021; nel compiuto *excursus* a cui integralmente ci si riporta, viene sottolineato come che tra le finalità ricomprese nello spirito della norma sulla stabilizzazione, non vi è soltanto quella rivolta al superamento del precariato ed alla connessa riduzione del ricorso ai contratti a tempo determinato, ma anche quella relativa alla "valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato".

Ciò posto, ove la disposizione avesse, quale unica finalità, il superamento del precariato, si potrebbe ravvisare una contrarietà al principio costituzionalmente garantito dall'art 97 della Costituzione che per l'appunto sancisce il *buon andamento della pubblica amministrazione*, principio che nessuna norma giuridica può disattendere. Pertanto la normativa in argomento (legge Madia) ove intenda realizzare anche finalità congruenti con il detto principio costituzionalmente garantito, con la valorizzazione delle professionalità acquisite che dunque possono essere utilizzate per un migliore funzionamento della stessa P.A., non si porrà alcun problema di legittimità costituzionale, anzi all'opposto, la norma tutelerà un principio di rango costituzionale.

A detta interpretazione può aggiungersi quella relativa al tenore letterale della norma che non sancisce espressamente per l'accesso alla procedura, l'assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere. Da ciò ne deriva che se l'istante possiede i requisiti previsti ex art 20 comma 1 decreto leg.vo n°75/17, la circostanza che abbia un rapporto di lavoro con altra P.A. è priva di rilievo giuridico.

Dato atto che i dottori Antonello Porcaro e Scardina Caterina Marinella Adriana risultano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art 20 D.L.vo 75/17 più volte citato e, precisamente, :

✓ **Dott Antonello Porcaro:**

risulta in servizio con contratto a tempo determinato ed in relazione alle medesime attività per le quali viene chiesta la stabilizzazione (dirigente amministrativo) alle dirette dipendenze dall' 'Azienda Civico, dopo l'entrata in vigore della legge n°124/2015, ovvero dopo il 28.08.2015; possiede un' anzianità di servizio nel profilo di dirigente amministrativo in forza di contratti a tempo determinato, maturata al 31.12.2017 (termine previsto dall'avviso di ricognizione cui il dott Porcaro ha partecipato) pari ad anni tre mesi due giorni 1 relativamente al servizio prestato presso Arnas e, complessivamente cumulando i servizi svolti precedentemente presso altre Aziende del SSR anni 6 mesi 1 giorni 20 (ASP di Messina); il dott Porcaro è stato reclutato a tempo determinato dall'Arnas Civico per la medesima attività svolta (dirigente amministrativo) attraverso procedure selettive ed in esito a valutazione comparativa delle esperienze professionali (dal 31.10.2014 al 30.10.2020 con proroga sino al 30.10.2021 presso Arnas Civico e dal 10.11.2011 al 30.10.2014 presso l'ASP di Messina), Lo stesso pertanto soddisfa tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico emanato dall'Arnas, cui ha partecipato.

✓ **Dott.ssa Scardina Caterina Adriana Marinella:**

risulta in servizio anche per un solo giorno con contratto a tempo determinato ed in relazione alle medesime attività svolte (dirigente amministrativo) presso Arnas Civico, dopo l'entrata in vigore della legge 124/2015, ovvero dopo il 28.08.2015; possiede un' anzianità di servizio nel profilo di dirigente amministrativo in forza di contratti a tempo determinato, maturata al 31.12.2017 (termine di cui all'avviso di ricognizione) del 21.01.2020 pari complessivamente ad anni 5 mesi 9 giorni 12; di essere stata reclutata a tempo determinato tanto dall'Azienda Civico, dal 23.04.2015 al 31.12.2020 e prorogata sino al 31.12.2021 che, in precedenza, dal Bonino Pulejo di Messina dal 19.03.2012 al 22.04.2015, attraverso procedure selettive e in esito a valutazioni comparative delle esperienze professionali.

- **Ritenuto** per quanto sopra esposto che I dott.ri Antonello Porcaro e Scardina Caterina Adriana

Marinella sono in possesso dei requisiti previsti dalla più volte citata normativa e in aderenza all'avviso pubblicato da questa Arnas in data 12.03.2020 cui gli stessi hanno partecipato, e, conseguentemente hanno diritto alla stabilizzazione ex art 20 comma 1 del Decreto legislativo n°75/2017, nel profilo di dirigente amministrativo con contrattualizzazione a tempo indeterminato.

Rilevato che le ragioni sopra esposte tanto in fatto che in diritto, sostenute da Giurisprudenza di merito e di legittimità, poste anche sostegno anche del parere legale reso dal Prof Marinelli e nella condivisione della UOC Risorse Umane proponente del presente atto, depongono per l'accoglimento delle istanze di stabilizzazione dei dottori Porcaro Antonello e Scardina Caterina Adriana Marinella, nel profilo e ruolo di dirigente amministrativo con conseguente contrattualizzazione a tempo indeterminato;

Rilevato altresì, che risultano adottate, nella Regione Sicilia, da 9 Aziende Sanitarie deliberazioni aventi ad oggetto la medesima fattispecie in esame, ovvero stabilizzazioni di n°21 unità di personale nel ruolo e profilo di dirigente amministrativo/dirigente analista/dirigente ingegnere, già titolari di rapporto di lavoro con p.a. con contratti di lavoro in profili e ruoli inferiori a quello oggetto di stabilizzazione e, precisamente:

Delibere Aziendali che stabilizzano ex art.20 comma 1 D.lgs 75/2017 - personale già di ruolo in aspettativa per incarico ex art.12 comma 8 lett.b) del CCNL Comparto Integrativo 2001

Azienda	n° Delibera	data delibera	Posti oggetto di Stabilizzazione riconosciuti a dipendenti di PP.AA a Tempo Indeterminato in aspettativa	PP.AA. presso cui risultavano in aspettativa con rapporto a tempo indeterminato (in profilo inferiore non dirigenziale) i dipendenti all'atto della propria stabilizzazione
Policlinico di Messina	260	27/02/2018	1 Posto di Dirigente Ingegnere	Azienda Ospedaliera Policlinico di Messina
Policlinico di Messina	261	27/02/2018	1 Posto di Dirigente Analista	Azienda Ospedaliera Policlinico di Messina
Policlinico di Catania	65	22/01/2020	2 Posti di Dirigente Amministrativo	- Università di Catania
ASP Catania	156	14/02/2020	1 Posto di Dirigente Amministrativo	Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Policlinico di Messina	830	05/06/2020	2 Posti di Dirigente Amministrativo	- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
ASP di Messina	858	26/03/2020	1 Posto di Dirigente Amministrativo	Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Policlinico di Palermo	258	27/03/2020	2 Posti di Dirigente Amministrativo	Azienda Ospedaliera ARNAS CIVICO di Palermo
AO Papardo Messina	423	14/04/2020	1 Posto di Dirigente Amministrativo	Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
AO Papardo Messina	424	14/04/2020	1 Posto di Dirigente Amministrativo	Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
AO Papardo Messina	556	19/05/2020	1 Posto di Dirigente Amministrativo	Azienda Ospedaliera Policlinico di Catania
AO Papardo Messina	579	19/05/2020	1 Posto di Dirigente Amministrativo	Università di Messina
ASP Ragusa	1402	22/05/2020	1 Posto di Dirigente Amministrativo	Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
ASP Ragusa	1404	22/05/2020	1 Posto di Dirigente Analista	Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
AO Papardo Messina	922	12/08/2020	1 Posto di Dirigente Amministrativo	Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
ASP di Enna	613	16/04/2021	1 Posto di Dirigente Amministrativo	ASP di Caltanissetta

- **Vista** la deliberazione n°758 del 06.05.21 con la quale il Policlinico di Messina nomina vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per dirigente amministrativo, il dott Antonello Porcaro, fissando nel medesimo provvedimento la data del 16.05.2021 per l'immissione in servizio dello stesso.

- **Vista** la nota inviata a mezzo pec dal dott Antonello Porcaro con la quale il predetto chiede al Policlinico di Messina, il differimento della suddetta data prevista per l'immissione in servizio;

- **Ritenuto che:**

Le intervenute pronunce di merito e di legittimità, le diverse indicazioni assessoriali e le conclusioni conseguenti, la positiva valutazione da parte delle altre Aziende Sanitarie interessate dalla fattispecie, costituiscono idonee circostanze a sostegno della revoca in autotutela della deliberazione n° 113 del 3.02.2021; in tal senso l'art 21 quinquies della legge n°241/90 contempla la revoca dell'atto amministrativo in autotutela in base ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Tanto, come precisato, per intervenuti nuovi elementi di apprezzamento di quell'interesse originario, che se odieramente trascurati, esporrebbero l'Amministrazione stessa ad un possibile danno per violazione di legge.

- **Dato Atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto

nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – nonché nell’osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE di

1. **Revocare in autotutela** l’atto deliberativo n°113 del 3.02.2021 con il quale non venivano ammessi alla procedura di stabilizzazione ex art 20 comma 1 D.Leg.vo n°75/17, in relazione all’avviso pubblico del 12.03.2020, i dottori Antonello Porcaro, Scardina Caterina Adriana Marinella, e Gargano Vincenzo. Tanto, in relazione agli intervenuti nuovi elementi di apprezzamento, in fatto ed in diritto come nelle premesse e nel dispositivo esposti, a cui ci si riporta integralmente che sostengono la diversa valutazione dell’originario interesse posto alla base della delibera che con la presente si revoca.
2. **Ammettere** a detta procedura di stabilizzazione, in quanto in possesso dei requisiti previsti, i dottori Antonello Porcaro e Scardina Caterina Adriana Marinella nel ruolo e profilo di dirigente amministrativo con conseguente contrattualizzazione degli stessi a tempo indeterminato.
3. **Fissare** la data del 01.06.2021 per l’immissione in servizio dei suddetti dirigenti, riservandosi, con separato atto di quantificare la spesa connessa, tenuto conto che gli stessi, sono già in servizio presso l’Azienda come dirigenti amministrativi a tempo determinato
4. **Riservarsi** con separato atto di provvedere in ordine all’istanza del dott Vincenzo Gargano, atteso il diverso profilo dallo stesso rivestito.
5. **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è agli atti della competente UOC Risorse Umane.
6. **Dichiarare** il presente atto **immediatamente esecutivo** al fine di non ritardare ulteriormente il ai soggetti beneficiario della stabilizzazione aventi diritto.
7. **Curerà l’esecuzione** del presente atto la UOC Risorse Umane.

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane
(Dott.ssa Maria Luisa Curti)



12 mag
2021

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 16 MAG 2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
